



COMUNE DI TREDOZIO

(Provincia di Forlì – Cesena)

*CRITERI E MODALITA' DI ACCESSO
A PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
DA PARTE DI NUCLEI FAMILIARI,
MINORI E PERSONE IN DIFFICOLTA'*

Approvato con atto di Consiglio Comunale n.30/2003

PARTE I PRINCIPI GENERALI

Art.1 - Riferimenti normativi

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali cui l'Amministrazione del Comune di Tredozio, ai sensi dell'art.12 della Legge 7.8.90 n.241 e degli artt. 22 e 25 della legge 8.11.2000 n.328 e Legge Regionale n.2/2003, deve attenersi per la concessione di prestazioni socio – assistenziali agevolate quali interventi e servizi sociali o benefici di carattere economico di qualunque genere in ambito sociale. Il presente documento prende avvio da una serie di normative nazionali tendenti ad unificare su tutto il territorio italiano i criteri di valutazione economica dei nuclei famigliari o in ogni caso di coloro che richiedono prestazioni socio – assistenziali agevolate allo Stato, alle Regioni o ai Comuni.

In particolare i riferimenti normativi, oltre alla sopracitata Legge 8.11.2000, n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali”, sono:

- D.Lgs. 109/98 “Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art.59, comma 51, della Legge 449 del 27 dicembre 1997”;
- D.Lgs. 130/2000 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate” e successive modifiche ed integrazioni.

Art.2 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi la gestione, l'erogazione, i criteri di accesso agli interventi ed alle prestazioni socio – assistenziali, rivolti alle persone ed ai nuclei famigliari in difficoltà.
2. Ai fini del presente regolamento per interventi e prestazioni socio – assistenziali a favore di persone anziane, s'intendono quelli richiamati espressamente nel testo o quelli che, successivamente istituiti per esplicito richiamo contenuto negli atti istitutivi, vi saranno assoggettati.
3. Ispirandosi al principio di sussidiarietà, il Comune, oltre a definire specifici accordi di programma con altri Enti, promuove e sostiene l'iniziativa di altri Enti e di soggetti privati disponibili ad erogare prestazioni e servizi previsti nella programmazione comunale. Tali attività vanno integrate con la rete dei servizi comunali, anche mediante la sottoscrizioni di convenzioni. Per quanto riguarda interventi assistenziali e contributi in ambito scolastico, si fa esplicito riferimento alla normativa regionale vigente, con la finalità di facilitare l'accesso e la frequenza nonché la qualificazione del sistema scolastico.
4. Il Comune persegue attivamente l'integrazione dei servizi socio – assistenziali con i servizi sanitari attraverso la promozione di accordi di programma con l'Azienda Sanitaria.

Art.3 - Destinatari

1. Gli interventi previsti dal presente Regolamento sono rivolti alle persone residenti nel Comune di Tredozio e:
 - a. a persone in carico ai servizi sociali anche se non residenti (minori, affidati ecc.);
 - b. alle persone domiciliate nel territorio comunale o temporaneamente presenti nel territorio stesso, qualora si verifichi un'indifferibile necessità socio – sanitaria o socio – assistenziale che non possa essere tempestivamente soddisfatta dal Comune italiano o stato estero di appartenenza. Il Comune si rinvierà su tali soggetti, secondo le modalità previste dalla legislazione o da accordi bilaterali;
 - c. ai minori, non residenti nel Comune di Tredozio, frequentanti le scuole dell'obbligo del territorio.
2. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità d'ordine fisico e psichico, ovvero privi di rete parentale accedono prioritariamente ai servizi ed alle prestazioni erogati sulla base del presente regolamento.

Art.4 - Finalità

1. Nel progettare e nel gestire gli interventi di carattere socio – assistenziale, oggetto del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle

persone anziane, prevenendone gli stati di disagio e promuovendone il benessere psicofisico tramite una risposta personalizzata ai bisogni, nel pieno rispetto delle differenze, delle volontà e degli stili di vita espresse dai singoli.

2. L'Amministrazione Comunale nel sistema integrato d'interventi e servizi sociali, riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale.

Art.5 - Principi

1. Il sistema d'erogazione degli interventi di carattere socio – assistenziale si conforma a principi d'universalità, uguaglianza ed imparzialità.
2. Deve essere garantita la parità di trattamento, intesa come divieto d'ogni discriminazione e non quale conformità di prestazione in relazione alle condizioni personali e sociali, peculiari ad ogni singolo caso.
3. I comportamenti dei soggetti erogatori e degli operatori addetti devono attenersi a criteri d'obiettività, giustizia ed imparzialità. L'interpretazione e l'applicazione delle norme, delle disposizioni, delle direttive e d'altre eventuali statuizioni in materia, devono ispirarsi a tali principi.
4. La determinazione della partecipazione dei soggetti destinatari degli interventi e delle loro famiglie alla spesa dei servizi stessi è uniformata ai criteri di equità, omogeneità e razionalità attraverso l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui al D.Lgs. 109/98 e s.m.i.

Art.6 - Tipologie d'intervento

1. Gli interventi e le prestazioni di carattere socio – assistenziale attuati dal Comune, si distinguono in:
 - a) interventi di tipo domiciliare,
 - b) interventi di tipo semiresidenziale,
 - c) interventi di tipo residenziale,
 - d) prestazioni di natura economica,
 - e) interventi a sostegno della socialità,
 - f) Interventi per il diritto allo studio.

Art.7 - Finanziamento dei servizi e sistema tariffario

1. Il finanziamento dei singoli servizi e prestazioni viene definito annualmente in sede di predisposizione del bilancio preventivo, vista l'analisi dei bisogni ed attraverso una modalità concertativa con le parti sociali, con imputazione delle spese ai rispettivi capitoli e con riferimento agli appositi contributi erogati dalla Regione ed ai trasferimenti effettuati sulla base del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali, fatte salve le verifiche in corso d'anno sull'andamento della spesa.
2. Il sistema tariffario del Comune deve permettere al richiedente ed ai suoi famigliari di continuare a mantenere condizioni di vita adeguate, consentendo al contempo, anche attraverso la parametrizzazione delle tariffe all'effettiva capacità economica posseduta, l'accesso ai servizi sociali senza sbarramento dovuto al reddito.

PARTE II CRITERI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE

Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109 e s.m.i individua criteri unificati di valutazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi, sociali o assistenziali agevolate.

Art.8 – Determinazione dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente)

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di cui all'articolo successivo e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

2. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 109/98, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica equivalente. La dichiarazione ha validità annuale.
3. Sulla domanda che il richiedente inoltra al Comune per l'accesso alla prestazione agevolata sono altresì indicati elementi di valutazione ulteriori quali il livello di autosufficienza, il possesso di beni configuranti lo status economico (es. autovetture superiori a 2000 cc., moto superiori a 500 cc., barche camper ecc.) ed altri, viene altresì tenuta in debita considerazione l'eventuale condizione di componenti la famiglia con handicap psicofisico permanente di cui all'art.3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n.104, o di invalidità superiore al 66%.
4. Qualora il cittadino faccia rilevare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare, attraverso la presentazione di una nuova dichiarazione sostitutiva, il Comune, in corso d'erogazione della prestazione, valuta la nuova situazione familiare ed economica a far data dal 1° giorno del mese successivo.
5. Qualora le condizioni familiari ed economiche del nucleo familiare del destinatario di prestazioni agevolate si modificano in corso di validità della dichiarazione sostitutiva facendogli perdere il requisito di accesso alla medesima, il Comune provvede alla revoca o rideterminazione dell'agevolazione dal 1° giorno del mese successivo in cui è venuto a conoscenza della modifica, con la possibilità di recuperare tutto o parte di quanto erogato in eccesso.
6. I nuclei familiari che a seguito di richiesta, accedono a prestazioni o servizi sociali o assistenziali agevolate ai sensi del presente regolamento, sono tenuti a comunicare tempestivamente agli operatori amministrativi referenti del servizio sociale, qualsiasi modifica o miglioramento della loro situazione economico – reddituale che potrebbe comportare modifiche nell'utilizzo della prestazione sociale agevolata.
7. Al fine di semplificare alle persone anziane l'accesso alle prestazioni sociali agevolate previste dal presente regolamento, in caso di prestazioni continuative e pluriennali, l'Ufficio servizi sociali provvederà d'ufficio all'aggiornamento annuale della situazione economica dei nuclei familiari in cui siano presenti solo componenti titolari esclusivamente di pensione. Rimane comunque in capo agli stessi l'obbligo di comunicare al settore qualsiasi modifica della composizione del nucleo familiare o della situazione economico – reddituale non legata al reddito da pensione.
8. Ai fini della presentazione e del calcolo dell'ISEE il richiedente dovrà rivolgersi ai CAF autorizzati e convenzionati con l'Ente, con spesa a carico dell'Ente, se il richiedente ha diritto alla prestazione agevolata, a carico del richiedente, se lo stesso non ha diritto alla prestazione agevolata.

Art.9 – Definizione di nucleo familiare di appartenenza

1. Il nucleo familiare di appartenenza da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui al presente regolamento è quello definito ai sensi dell'art.2, commi 2 e 3 del D.Lgs. 190/98 e s.m.i. ⁽¹⁾.
2. Solo ai fini dell'accesso a prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio – sanitaria (es. assegno di cura, assistenza domiciliare integrata, inserimento in casa protetta o in posto protetto presso centro diurno o residenza sanitaria assistenziale) nel caso i soggetti richiedenti siano ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalla competente unità di valutazione geriatrica, il nucleo familiare di appartenenza è ristretto al solo assistito come disciplinato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per la solidarietà sociale e della sanità (DPCM 18/5/2001).

Art.10 - Disciplina relativa ai soggetti tenuti agli alimenti

⁽¹⁾ Del nucleo familiare fanno parte i componenti della famiglia anagrafica, mentre i soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Per i coniugi che abbiano la stessa residenza anagrafica è stabilito che entrambi facciano parte del medesimo nucleo familiare, individuato sulla base del criterio della famiglia anagrafica. Il figlio minore di anni 18 fa sempre parte del nucleo con il quale convive, cioè del genitore della cui famiglia anagrafica il minore risulta far parte.

⁽²⁾ Art.438 "Misura degli alimenti: gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non in grado di provvedere al proprio mantenimento. Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale. Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio."

1. Nell'accesso ad alcune prestazioni sociali agevolate, più avanti specificate, sono considerati per la partecipazione alla spesa, anche i parenti tenuti agli obblighi alimentari. Le disposizioni del D.Lgs. 109/98 e s.m.i. non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti agli obblighi alimentari ai sensi degli artt. 433 e 438⁽²⁾ del Codice Civile.
2. Ai fini previsti dal presente regolamento, il Comune di Tredozio fa riferimento all'art.433 del Codice Civile.
3. Ai fini del presente regolamento, si considera altresì tenuto agli obblighi alimentari il soggetto che ha ricevuto donazioni mobiliari od immobiliari dall'anziano che esprime richieste di prestazioni assistenziali agevolate al Comune di Tredozio, con riferimento agli ultimi cinque anni antecedenti alla data della domanda dell'interessato.

Art.11 - Indirizzi relativi all'erogazione degli interventi socio – assistenziali

1. I programmi individuali proposti dal Servizio Sociale del Comune devono essere caratterizzati dalla personalizzazione dell'offerta delle prestazioni e degli interventi sostenendo le potenzialità di cura delle famiglie, le risorse del territorio, le opportunità offerte dal privato sociale e valorizzando la solidarietà sociale.
2. L'ammissione delle persone anziane in strutture protette residenziali deve essere riservata ai casi d'assoluta ed effettiva necessità sulla base dei criteri stabiliti per l'accesso alla lista unica di cui all'accordo di programma sottoscritto ai sensi della L.R. 5/94, tenuto conto sia delle condizioni socio – sanitarie della persona e della sua famiglia, sia della durata del ricovero.

Pertanto:

- a) il ricovero in struttura residenziale di persone autosufficienti o parzialmente autosufficienti è escluso dalle prestazioni agevolate dal presente regolamento. Il Servizio Sociale del Comune può provvedere all'inserimento in strutture residenziali di anziani autosufficienti ma in comprovata condizione di abbandono o di estrema povertà;
- b) il ricovero di persone non autosufficienti, sia temporaneo sia permanente, deve essere il risultato dell'ascolto delle richieste e desideri espressi dall'anziano assistito, tenuto conto delle indicazioni dell'unità di valutazione geriatrica e della valutazione dell'assistente sociale basata anche sul confronto con i famigliari dell'assistito.

Art.12 - Modalità d'accesso ai servizi ed agli interventi sociali

1. L'accesso agli interventi socio – assistenziali di cui al presente regolamento si articola nelle seguenti fasi:
 - a) accoglimento della domanda e lettura del bisogno con l'ausilio dell'assistente sociale,
 - b) raccolta d'informazioni e di documentazione,
 - c) valutazione delle condizioni di bisogno della persona anziana,
 - d) predisposizione del piano d'intervento personalizzato,
 - e) ammissione agli interventi socio – assistenziali.

PARTE III PRESTAZIONI

Art. 13 - Condizioni generali

1. La concessione degli interventi è assunta dal responsabile del servizio, previa istruzione della pratica da parte del responsabile del procedimento, che si dovrà concludere entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte del cittadino ovvero da parte dell'Assistente Sociale nel caso l'intervento sia promosso d'ufficio.
2. Per accedere agli interventi si fa riferimento a:
 - rilevanza e consistenza dei fattori socio – assistenziali che concorrono a determinare le necessità assistenziali, in relazione ad entità dell'intervento e gravità di rischio per la salute dell'anziano, ed anche in relazione a necessità determinate da gravi malattie o condizioni del nucleo di riferimento dell'anziano o suoi parenti tenuti agli obblighi alimentari, purché opportunamente documentati;

- significatività dell'intervento rispetto agli obiettivi che il progetto di intervento individuale si propone di raggiungere soprattutto a breve termine;
 - situazione economica valutata in base ai criteri esposti nel presente documento.
La rilevanza delle necessità assistenziali dell'anziano e la significatività progettuale dell'intervento sono analizzate e documentate per iscritto a cura dell'Assistente sociale responsabile del caso.
3. Gli interventi e la loro consistenza, ad eccezione di quelli previsti per legge ovvero erogati attraverso forme di gestione associata dei servizi in ambito comprensoriale, sono adottati nell'ambito inderogabile della disponibilità di competenza degli appositi capitoli di bilancio, dal responsabile servizi finanziari e AA.GG., il quale si avvale nella valutazione delle istanze, del Comitato di Assistenza.
 4. Il Responsabile Servizi Finanziari e AA.GG. dispone le modalità di verifica e controllo dirette ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dai richiedenti secondo i termini previsti dalla legge e dal successivo art.28 del presente regolamento.

Art.14 - Procedura d'ammissione

1. L'interessato o chi per lui, dovrà presentare domanda indirizzata al Sindaco del Comune di Tredozio utilizzando gli appositi modelli predisposti dagli uffici (allegati al presente regolamento) ed indicando il tipo d'intervento richiesto. A corredo della domanda dovrà essere allegata:
 - la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche della persona e/o del nucleo/i famigliari di riferimento e/o parenti tenuti agli obblighi alimentari secondo quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento, ai sensi dell'art.4, del D.Lgs. 109/98 e s.m.i.;
 - ovvero l'attestazione provvisoria, ai sensi dell'art.4, commi 4 e 6 del D.Lgs. 109/98.

Art.15 - Criteri unificati di valutazione della situazione reddituale

1. La valutazione della situazione economica del nucleo familiare è effettuata in base ai criteri previsti dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.109 e s.m.i. (Vedi allegato 1: estratto tabella 1 D.Lgs. 130/2000).
L'indicatore della situazione economica (ISE) è definito dalla somma dei redditi del nucleo familiare, combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali.
L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare è calcolato come rapporto tra l'indicatore desunto dalla somma dei redditi, combinato con l'indicatore della situazione patrimoniale ed il parametro desunto dalla scala di equivalenza (Vedi allegato 1: estratto tabella 2 D.Lgs. 130/2000).
2. Per quanto riguarda gli interventi, nel presente regolamento, a favore degli anziani, compresi gli interventi economici ordinari e straordinari (di cui al successivo art.16) i famigliari o le persone tenute agli obblighi alimentari, o i soggetti di cui al precedente art. 10, comma 3, che hanno ricevuto donazioni mobiliari od immobiliari dall'anziano che esprime richieste di prestazioni assistenziali agevolate, partecipano al costo degli interventi a favore dell'anziano, con le seguenti modalità:
 - il nucleo familiare del parente tenuto all'obbligo alimentare abbia un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) di almeno €. 10.500,00;
 - il nucleo familiare del parente tenuto all'obbligo alimentare con un indicatore ISEE da €. 34.000,00 è considerato in grado di far fronte al costo totale del servizio;
 - si considera la partecipazione alla spesa dal 10% con ISEE di €. 10.500,00 e proporzionalmente fino al 100% con un ISEE di €. 34.000,00,
 - qualora vi siano più persone egualmente tenute agli obblighi alimentari, sono considerate in concorso fra loro per la partecipazione alle spese, ciascuno in proporzione alle condizioni economiche del proprio nucleo familiare, fino alla copertura del costo del servizio.
3. Concorrono alla definizione del reddito delle persone anziane e dei nuclei interessati, anche le indennità di accompagnamento, invalidità civile e qualsiasi altra indennità o rendita.
4. Qualora le persone che richiedono una prestazione sociale agevolata, non sono disponibili a presentare la documentazione relativa all'autocertificazione dei redditi come prevista all'art.14, il servizio sarà comunque reso e le possibilità di agevolazione economica previste dal presente regolamento saranno valutate caso per caso.

Art.16 – Interventi d’assistenza economica ordinaria e straordinaria

1. Gli interventi economici sono volti al recupero o al mantenimento dell’autosufficienza economica o sociale della persona richiedente; si articolano in interventi economici mensili continuativi, o in interventi economici straordinari, sulla base del progetto formalizzato a cura dell’Assistente Sociale responsabile del caso e condiviso con l’assistito e il suo nucleo familiare.
2. Il progetto personalizzato è di durata annuale e tiene conto della valutazione dei seguenti elementi:
 - a) situazione socio – economica del nucleo familiare riconducibile ai successivi commi 8, 9, 10 del presente articolo;
 - b) condizioni psico – fisiche dell’assistito e delle sue necessità assistenziali;
 - c) spese mediche legate alla condizione di salute dell’assistito, che non risultino già esentate;
 - d) risorse relazionali dell’assistito, sia familiare, sia parentali, sia sociali;
 - e) il complesso dei servizi e delle prestazioni o di eventuali altri contributi economici già erogati al nucleo familiare dell’assistito nell’arco dell’anno di riferimento (es.: assegno di cura, contributi affitto,ecc ...).
3. Gli interventi economici mensili continuativi sono erogati mensilmente per comprovate situazioni di bisogno, per un minimo di tre mesi nell’anno, fino ad un massimo di 12 mesi. . Il contributo equivale all’importo necessario all’assistito per il raggiungimento dell’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) fino ad un massimo del 120% del minimo pensionistico INPS, tenuto conto degli indicatori elencati al comma precedente. Tali interventi possono essere riconosciuti anche per spese assistenziali purché opportunamente e regolarmente documentate, ed a corresponsione di prestazioni di personale in regola con la normativa vigente in materia di copertura previdenziale ed assicurativa, per le quali può essere richiesta al fruitore idonea documentazione di spesa.
4. Gli interventi economici straordinari sono erogati per improvvisi stati di bisogno. Tali interventi possono essere riconosciuti per contenere il costo di utenze o tariffe per luce, acqua o gas, attraverso il riconoscimento di uno sgravio tariffario fino a €. 450,00 annue oppure per spese di trasporto speciale presso presidi sanitari, o per casi straordinari di necessità economica o per difficoltà familiari. L’intervento economico potrà essere assicurato anche per coprire gravi condizioni di morosità nel pagamento dell’affitto od utenze o spese condominiali.
5. L’importo degli interventi economici sia ordinari che straordinari, vengono erogati per l’importo massimo mensile di €.110,00. Ogni beneficiario non potrà ricevere più di un sussidio mensile, comunque non più di €. 660,00 nel corso del medesimo anno, a titolo di contributo straordinario.
6. L’intervento economico di esenzione ticket può essere riconosciuto per farmaci di fascia “C”, purché richiesto con prescrizione medica che certifichi l’assoluta necessità di farmaci per i quali non esistano prodotti contenenti il medesimo principio attivo nelle fasce esenti dal ticket. A seguito della riforma del sistema di rimborso dei farmaci, l’esenzione non potrà riguardare quei farmaci non più riconosciuti gratuitamente dal servizio sanitario nazionale in quanto più costosi di altri analoghi per principio attivo per i quali è riconosciuta la completa gratuità. La prescrizione medica deve indicare anche la durata dell’assunzione del farmaco. Ai richiedenti sarà rilasciato un documento riportante le limitazioni farmacologiche e temporali prescritte dal medico, che potrà essere utilizzato nella farmacia del territorio comunale. In questo ambito, in connessione con lo sviluppo dei piani per la salute, sono promosse intese con i medici di base per favorire la riduzione del consumo di psicofarmaci o similari.
7. Gli interventi economici per far fronte alle spese d’affitto sono regolati secondo le modalità definite dalla normativa nazionale e regionale vigente.
8. Gli interventi economici a favore dell’assistito potranno essere corrisposti all’utente interessato oppure direttamente all’Ente o soggetto creditore per garantire la tutela dell’anziano stesso.
9. Per accedere agli interventi di cui al presente articolo, si tiene conto della situazione economico-finanziaria della persona e del nucleo familiare di appartenenza. Gli interventi sono rivolti a persone e nuclei familiari con indicatore di situazione economica equivalente inferiore al 120% del minimo pensionistico INPS. In caso di particolare e motivata significatività dell’intervento e del progetto assistenziale a favore della persona o del nucleo familiare, si può prescindere dal limite economico per l’accesso purché non superi il 200% dell’ISEE corrispondente al minimo pensionistico INPS al primo gennaio di ogni anno. Si sottolinea che ogni intervento sociale deve avere intenti terapeutici e di responsabilizzazione, oltreché riparatori: quest’indirizzo è valido soprattutto nei casi di anziani non affetti da patologie irreversibili. Per ogni intervento si prefigura quindi la cessazione nel tempo, anche se connotato inizialmente come continuativo.

10. La concessione degli interventi alle persone anziane, con famigliari tenuti agli obblighi alimentari, è fatta nel caso in cui, i redditi siano inferiori ad un ISEE di €. 10.500,00.
11. In presenza di famigliari tenuti agli obblighi alimentari con ISEE di almeno €. 10.500,00 si considerano i famigliari in concorso fra loro ed in grado di aiutare il proprio anziano con importi mensili equivalenti al 25% del minimo pensionistico INPS con ISEE di almeno €. 10.500,00 proporzionalmente fino al 100% del minimo pensionistico INPS, con un ISEE di €. 34.000,00.

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Art.17 - Interventi per il Diritto allo studio: Servizi mensa e trasporto

- Per i servizi scolastici in questione è stabilita una gradualità nella contribuzione da parte dell'utente in rapporto alla situazione socio economica del nucleo familiare di appartenenza, gli utenti che non presentano alcuna richiesta di agevolazione tariffaria e parimenti coloro che, pur avendola presentata, si collocano al di sopra del punteggio previsto, hanno imputata la tariffa massima prevista per il servizio di cui usufruiscono. In ogni caso l'eventuale agevolazione tariffaria decorrerà dal primo giorno del mese successivo la data di presentazione della domanda e sarà applicata per la durata dell'anno scolastico in corso alla data di presentazione della stessa. Le agevolazioni tariffarie previste nel presente articolo verranno applicate a decorrere dall'anno scolastico 2003/2004.
- Le richieste di agevolazione tariffaria relative ai servizi in questione non vengono assoggettate, di norma, alla documentata analisi socio economica da parte dell'Assistente Sociale nonché all'esame degli ulteriori elementi di valutazione. Sulla base del punteggio ottenuto in base al meccanismo previsto al successivo articolo 19 si applicano le seguenti riduzioni rispetto alle rette da pagare:

Punteggio	% di esenzione retta
p.0	50% *
p.1	45% *
p.2	35%
p.3	25%
p.4	15%
p.5 e oltre	0

* Qualora una famiglia rientri ai punti 0 e 1 della suddetta tabella e concorrano condizioni di particolare disagio socio economico o si tratti di utenti a carico dei servizi sociali, può essere concesso l'esonero o stabilita una ulteriore riduzione della retta.

Art.18 – Interventi per il diritto allo studio: Sussidi individualizzati per soggetti in situazione di handicap o a rischio di abbandono scolastico

- Le richieste di contributo per gli interventi previsti nel presente articolo devono essere accompagnate da una relazione del Responsabile dell'Istituzione Scolastica, circa l'effettiva necessità ed utilità delle spese sostenute, nonché da una analisi socio economica documentata per iscritto a cura dell'Assistente Sociale responsabile del caso.
- Sulla base del punteggio ottenuto in base al meccanismo previsto al successivo articolo 19 si concedono i seguenti contributi rispetto alle spese sostenute dalla famiglia dello studente:

Punteggio	Contributo concedibile
p.0	100% spesa sostenuta fino ad un massimo di Euro 1.035,00
p.1	80% spesa sostenuta fino ad un massimo di Euro 930,00
p.2	60% spesa sostenuta fino ad un massimo di Euro 725,00
p.3	40% spesa sostenuta fino ad un massimo di Euro 515,00
p.4	20% spesa sostenuta fino ad un massimo di Euro 310,00
p.5 e oltre	Nessun contributo concedibile

Art.19 – Calcolo ISEE interventi per il diritto allo studio

1. Nell'ambito degli interventi previsti all'art.3 della legge Regionale 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita", e ricompresi ai precedenti artt.17 e 18 del presente regolamento nonché agli interventi compresi nell'art.16 comma 4), gli utenti concorrono al costo dei servizi o beneficiano di particolari contributi in base al punteggio determinato nella tabella che segue.
2. La ratio del meccanismo è di assicurare che le famiglie aventi situazioni economiche non superiori al minimo vitale, beneficino dell'esenzione completa mentre per livelli di situazione economiche superiori vi sia una contribuzione a carico dell'utenza crescente rapportata a predeterminate fasce di reddito.
3. Per quanto riguarda l'ISEE, sulla base di fasce di reddito definite in relazione al minimo vitale, si assegnano i seguenti punteggi:

<i>PER DICHIARAZIONI RELATIVE A REDDITI DELL'ANNO 2002</i>		
ISEE		PUNTEGGIO
< €. 6.273,60	=	0
da €. 6.273,61	A €. 7.564,75	1
Da €. 7.564,76	A €. 8.855,90	2
Da €. 8.855,91	A €. 10.147,04	3
Da €. 10.147,05	A €. 11.438,19	4
Da €. 11.438,20	=	5

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE

Art.20 - Interventi per favorire la permanenza a domicilio

1. Gli interventi domiciliari sono volti a favorire la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente di vita, prevenendo od evitando, per quanto possibile, e nel rispetto delle scelte dell'interessato, ogni inserimento in struttura protetta; comprendono diverse tipologie di prestazioni tese a garantire al beneficiario un'esistenza sicura ed autonoma al proprio domicilio. Tali interventi sono volti a favore di:
 - a) anziani che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno d'età e siano residenti nel Comune di Tredozio,
 - b) adulti affetti da patologie caratteristiche dell'età senile, purchè abbiano compiuto il cinquantesimo anno d'età e si trovino in una situazione di totale non autosufficienza,
 - c) tutti quegli anziani che soddisfano i requisiti di cui all'art.3,
 - d) persone anziane con necessità assistenziali, e che vivono sole oppure in famiglie non in grado di assicurare autonomamente l'assistenza necessaria
2. Il Servizio d'assistenza domiciliare si attiva sulla base di un progetto formulato dall'assistente sociale responsabile del caso, coinvolgendo eventualmente l'UVG (Unità di Valutazione Geriatrica) o il MMG (Medico di Medicina Generale, ovvero di Base) tenendo conto del bisogno del richiedente e della rete delle risorse famigliari e del volontariato presenti e/o attivabili.
3. Il servizio di assistenza domiciliare può prevedere di norma i seguenti interventi essenziali:
 - Prestazioni di assistenza di base: prestazioni erogate dal personale specializzato, di sostegno ed aiuto domestico, cura dell'igiene della persona e dell'ambiente, sostegno nell'allestimento dei pasti, disbrigo di piccole commissioni, accompagnamento all'esterno del domicilio e sostegno al mantenimento delle relazioni sociali. L'intervento è di norma assicurato fino ad un massimo di due ore giornaliere e 12 interventi settimanali. Il progetto individuale può prevedere interventi realizzati da due operatori contemporaneamente.
 - Prestazioni infermieristiche: controllo nella somministrazione di farmaci e medicinali, effettuazione o cambio di piccole medicazioni, attività d'educazione alimentare. L'assistenza infermieristica prevista nell'ambito di tale servizio è concepita con funzioni prevalentemente sociali, di supporto e non sostitutive rispetto all'assistenza erogata dall'Azienda USL nell'ambito dell'A.D.I. (Assistenza domiciliare integrata) che ha carattere prettamente sanitario.
 - Fornitura pasti: fornitura di pasti confezionati. I pasti, al momento, sono allestiti presso il Centro di cottura della Casa di Riposo O.P. Brentani, Nuti, Bonaccorsi, Tredozzi di Tredozio.

4. Il Servizio di assistenza domiciliare può prevedere, se espressamente istituiti, ulteriori interventi:
 - Telesoccorso, teleassistenza, telecompagnia: servizio teso a garantire 24 ore al giorno la possibilità di fronteggiare situazioni d'emergenza tramite il collegamento telefonico con un operatore in grado di attivare interventi di soccorso.
 - Podologia: prestazioni di pedicure ed interventi preventivi e curativi della salute del piede a seconda delle esigenze degli utenti.
 - Lavanderia: servizio di lavanderia convenzionata con il Comune.
 - Trasporti speciali: servizio di trasporto per cicli di terapie presso il servizio di Day Hospital geriatrico. Il servizio è rivolto a persone anziane sole e non in grado di provvedere al costo del trasporto, che sono ammesse al servizio su indicazione degli operatori sanitari preposti al servizio geriatrico ospedaliero.
5. Gli interventi prevedono una tariffa a prestazione determinata annualmente dalla Giunta Comunale sulla base del bilancio di previsione annuale. Le persone che fruiscono degli interventi di assistenza domiciliare partecipano con i propri redditi al pagamento delle tariffe a loro carico.
6. In relazione all'alta valenza sociale della tipologia degli interventi domiciliari l'eventuale spesa può essere a carico anche di famigliari con restrizione al solo nucleo famigliare anagrafico. Restano altresì valide le condizioni descritte al sopra citato art.9 comma 2 (anziano non auto).
7. Per gli interventi domiciliari si considera una partecipazione alla spesa per la tariffa minima con ISEE corrispondente al 120% del minimo pensionistico INPS al primo gennaio di ogni anno e la tariffa massima con ISEE corrispondente al 400% del minimo pensionistico INPS.
8. Le tariffe degli interventi domiciliari sono determinate con alcune specifiche:
 - a) la tariffa del servizio di assistenza di base può variare da un minimo del 15% del costo orario effettivo del servizio e proporzionalmente fino ad un massimo del 70% e rimane invariata anche quando le prestazioni sono erogate da due professionisti contemporaneamente;
 - b) la tariffa per prestazioni infermieristiche equivale al 33% di quelle per assistenza di base;
 - c) la partecipazione alla spesa per la fornitura dei pasti, può variare dal 10% al 100% del costo del pasto; lo stesso dicasi per i trasporti speciali;
 - d) la partecipazione alla spesa per i servizi di telesoccorso – telecompagnia – teleassistenza, podologia, lavanderia, può variare dal 10 al 100% della tariffa.
9. Gli interventi d'assistenza domiciliare per sei o più ore settimanali saranno erogati soltanto se la persona richiedente risulta non autosufficiente dalla valutazione dell'Unità di Valutazione Geriatrica e se è inserita in assistenza programmata dal proprio medico di base. Qualora l'ASL riconosca al Comune gli oneri previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999, n.1378, la tariffa a carico del beneficiario sarà conteggiata decurtando dal costo orario del servizio (costo totale orario a carico del Comune) l'onere riconosciuto dall'ASL.
10. Si prevede la possibilità di attivare d'ufficio, e non su domanda dell'interessato, servizi di assistenza domiciliare per gravi stati di necessità ed urgenza al fine di evitare stati di abbandono e quindi pregiudizievoli per la salute dell'anziano. In tali casi non è posta nessuna tariffa a carico del beneficiario, per il periodo necessario per affrontare le circostanze pregiudizievoli.

Art.21 - Assegni di cura

1. Il Comune concede, nell'ambito di programmi regionali, benefici di carattere economico finalizzati al sostegno dell'accoglienza e del lavoro di cura nei confronti di persone anziane. Detti benefici economici, denominati assegni di cura, sono previsti a favore di famiglie disponibili ad assumere impegni di cura a favore di anziani in condizione di non autosufficienza, al fine della permanenza al loro domicilio, che garantiscono direttamente le prestazioni sociali e sanitarie a rilevanza sociale previste dal programma assistenziale individualizzato.
2. I criteri per l'accesso all'assegno di cura, nonché le modalità operative di erogazione dello stesso, sono definiti con regolamento da adottarsi secondo le procedure di cui all'Accordo di programma anziani ai sensi della L.R. n.5/94 sottoscritto con l'ASL, le IPAB, gli Enti di Gestione privati e i Comuni del comprensorio.
3. Sono previste modalità di concertazione con le parti sociali per l'individuazione dei requisiti soggettivi per l'accesso all'assegno di cura e conseguente definizione, in fase di programmazione, del finanziamento dell'intervento.

Art.22 - Interventi per l'accoglienza in strutture semiresidenziali

1. Il Comune riconosce l'accesso a strutture semiresidenziali di gestione non propria, purché gestite con finalità sociali, dotate di regolare autorizzazione al funzionamento e convenzione con l'ASL.

Art.23 - Interventi per l'accoglienza in strutture residenziali

1. Il Comune riconosce l'accesso a strutture residenziali a carattere socio – assistenziale all'interno della rete territoriale delle case protette convenzionate sulla base dall'Accordo di programma ai sensi della L.R. 5/94 sottoscritto con l'Azienda USL, le IPAB, gli Enti di gestione privati e i comuni del comprensorio.
2. Il Comune favorisce la realizzazione di convenzioni con strutture residenziali per anziani di gestione non propria, purché gestite con finalità sociali, dotate di regolare autorizzazione al funzionamento e convenzione con l'ASL, al fine di favorire e tutelare l'ammissione di cittadini anziani, e partecipa al costo per la rette socio – alberghiere di ospiti eventualmente bisognosi, fino ad un limite non superiore agli importi mediamente previsti sul territorio regionale per servizi analoghi o assimilabili per tipologie d'utenza, tale limite potrebbe essere rivisto per una percentuale inferiore in base alla disponibilità del bilancio comunale.

Art.24 - Rette per inserimento in struttura – partecipazione al costo del servizio

1. L'anziano ammesso in una struttura residenziale o semiresidenziale è tenuto a pagare la retta mensile di ricovero a carico dell'utente, utilizzando a tal fine i proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento e/o il proprio patrimonio sia mobiliare sia immobiliare. E' in ogni modo garantita all'utente la disponibilità della quota per le spese personali prevista dall'art.8 della Legge Regionale n.2/85, ovvero gli viene assicurato un residuo ricoverato equivalente al 25% del minimo INPS, per tredici mensilità.
2. Nel caso di redditi futuri (pensioni, indennità d'accompagnamento, ecc.) o acquisibili mediante alienazione o locazione d'immobili, il Comune può anticipare la spesa per le rette da ricovero nei limiti massimi di un anno, previa sottoscrizione d'apposito impegno al rimborso, comprensivo d'interessi legali, da parte dell'interessato.
3. In caso d'insufficienza del reddito dell'anziano, concorrono al pagamento della retta i parenti tenuti per legge agli alimenti nell'ordine previsto dal Codice Civile ed in concorso tra loro secondo le specifiche espresse all'art.10, comma 2 ed all'art.15 comma 2 del presente regolamento.
4. A tal fine l'assistente sociale, prima che sia disposta l'ammissione dell'anziano in struttura, convoca i parenti per accertare il loro coinvolgimento nel progetto assistenziale e per informarli dell'obbligo di contribuzione al costo del servizio; costituisce poi onere delle strutture ottenere la sottoscrizione di un valido impegno al pagamento delle rette.
5. La quota di contribuzione al costo del servizio a carico dei famigliari tenuti al mantenimento è calcolata, con il criterio della progressione in percentuale sulle somme non corrisposte dall'anziano. Si considera una partecipazione alla spesa per il 10% con un ISEE di €. 10.500,00 e proporzionalmente fino al 100% con un ISEE di €. 34.000,00.
6. Il Comune riconosce contributi economici di partecipazione al costo delle rette in seguito all'ammissione di anziani in strutture semiresidenziali o residenziali, fino alla copertura della retta socio – alberghiera, per le somme eccedenti le quantificazioni previste ai precedenti commi.
7. In caso di ammissione o dimissione nel corso del mese il contributo è calcolato in base ai giorni di presenza a partire da quello di ammissione e fino a quello di dimissione. Il contributo a carico del Comune, per assenze degli ospiti per ricoveri ospedalieri, cure termali, ferie o altri motivi, che superano i 10 giorni consecutivi, viene decurtato in misura almeno pari al 10% della quota di contributo giornaliero.
8. Al fine di monitorare l'impatto sulle famiglie di anziani, delle rette socio – alberghiere delle strutture che afferiscono alla rete socio – sanitari integrata prevista dall'Accordo di Programma Anziani sottoscritto dai Comuni, IPAB ed ASL del comprensorio forlivese, ed al fine di concertare il loro adeguamento, sono promossi incontri con la Consulta Servizi Sociali.

Art.25 – Interventi a sostegno della socializzazione e dell'integrazione fra generazioni.

1. Il Comune organizza soggiorni estivi di vacanze per anziani per favorire la socializzazione di persone anziane e prevenirne gli stati d'isolamento e solitudine.
2. I soggiorni sono di durata quindicinale.
3. Il Comune riconosce contributi economici per la partecipazione ai suddetti soggiorni, qualora si tratti di anziano con indicatore di situazione economica inferiore al 120% del minimo INPS. Il contributo erogato sarà equivalente alla differenza fra l'indicatore di situazione economica inferiore al 120% del minimo INPS ed il reddito mensile dell'anziano, fino ad un contributo massimo di €. 154,00 elevabili a €. 206,00 nel caso di partecipazione di due anziani per nucleo familiare con indicatore di situazione economica inferiore al 120% del minimo INPS.
4. Il Comune riconosce il medesimo contributo anche ad anziani che per comprovate impossibilità personali risultino impossibilitati a partecipare ai soggiorni estivi organizzati dal Comune e desiderino invece effettuare soggiorni di vacanza di propria scelta, purché per spese equivalenti alla spesa media dei soggiorni estivi organizzati dal Comune.
5. Il contributo economico per soggiorni di vacanza può essere erogato per una sola volta all'anno.
6. Sono riconosciuti contributi economici di modesta entità per la partecipazione ad iniziative ricreative a valenza sociale in situazioni di comprovata impossibilità da parte dell'anziano a far fronte al costo dell'iniziativa, ed in ogni modo con carattere di eccezionalità.
7. Sono promossi progetti di servizio civile per le persone anziane, finalizzati alla valorizzazione del ruolo e della funzione che le persone anziane svolgono nella società. Essi possono prevedere modalità di impiego delle persone anziane in attività e programma di pubblica utilità, in relazione alle professionalità ed ai requisiti attitudinali necessari.
8. Il Comune di Trezzano, può realizzare, per favorire l'accoglienza di un anziano in una famiglia, anche se diversa da quella naturale, al fine di prevenire condizioni di non autosufficienza ed eventuali ricoveri impropri in struttura protetta, progetti personalizzati di "Affido Anziani" con il riconoscimento di un contributo economico mensile a favore della famiglia affidataria.

Art.26 – Sviluppo nuove tecnologie ed interventi per la sicurezza

1. Sono altresì sviluppati o incentivati interventi anche presso il domicilio delle persone anziane per l'introduzione di tecnologie per la sicurezza.

PARTE IV Norme finali

Art.27 – Ricorsi e verifiche

1. Le decisioni del Responsabile del Servizio circa l'erogazione o la negazione di prestazioni socio – assistenziali, sono atti definitivi e pertanto impugnabili in sede giurisdizionale.
2. Eventuali esposti o richieste di riesame vanno indirizzati al Responsabile del Servizio preposto.
3. Le forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi relativi all'adozione degli atti di cui al presente regolamento, sono quelle previste al Capitolo III della Legge 7 Agosto 1990, n.241.
4. Per le tutele di legge riferite a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dagli uffici dell'Ente nell'attuazione del presente regolamento, i cittadini possono attivare il Difensore Civico con le modalità previste nell'atto del Consiglio Comunale di istituzione.

Art.28 – Controlli

1. Per garantire il controllo sulla veridicità delle autodichiarazioni, il Comune può stipulare convenzioni o protocolli d'intesa con il Ministero delle Finanze o con uffici periferici dello stesso Ministero, sia in forma autonoma che in forma associata con altri Comuni o pubbliche amministrazioni.
2. Il Comune può altresì effettuare controlli autonomi su tutti gli indicatori, in particolare per quelli reddituali, immobiliari o altro, e/o richiedere al cittadino stesso i documenti comprovanti l'autodichiarazione prodotta, anche al fine di procedere alla correzione di errori materiali o di modesta entità.

3. I controlli possono essere effettuati anche tramite lo scambio d'informazioni tra settore del Comune o con altre pubbliche amministrazioni.
4. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle necessarie procedure di legge per perseguire il mendacio, i competenti uffici comunali adottano le specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti o concessi ovvero per recuperare le somme indebitamente percepite dal richiedente.
5. I controlli saranno effettuati a campione su una percentuale variabile dal 2% al 10% delle certificazioni presentate in corso d'anno e ogni qualvolta si manifesti un fondato dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni.
6. L'Amministrazione Comunale nello svolgere i controlli potrà attenersi a linee guida oggetto di un protocollo operativo tra i soggetti coinvolti nel sistema integrato di controllo.

Art.29 – Rinvio

1. Le tariffe e gli indici di riferimento sono aggiornati ogni anno con particolare riferimento agli indici ISTAT ed agli orientamenti della Consulta Servizi Sociali, recepiti dall'Amministrazione Comunale.
2. I limiti previsti per gli interventi d'assistenza economica ordinaria e straordinaria e gli interventi a sostegno della socializzazione di cui ai precedenti artt.16 e 25, sono adeguati con periodicità quinquennale salvo diverse esigenze a carattere straordinario rilevate dall'Amministrazione Comunale.

Art.30 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva e, da tale data, ogni altra disposizione regolamentare riguardante la materia in questione è abrogata.

Estratto D.Lgs. 109/98 modificato ed integrato D.Lgs. 130/2000

Tabella 1

CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

Parte I

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo definito all'art.9 si ottiene sommando:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali, per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà essere predisposta un'apposita circolare ministeriale,
- b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.

Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di €5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

Parte II

a) Patrimonio immobiliare:

fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione come sopra definito, nel limite di €. 51.645,69. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte I della presente tabella.

b) Patrimonio mobiliare:

l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'Amministrazione. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a €. 15.493,71. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte I della presente tabella.

Tabella 2

LA SCALA DI EQUIVALENZA

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art.3 comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n.104, o di invalidità superiore al 66%.
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavori e di impresa.

ESEMPI

Esempi per integrazione retta

Si ricorda l'art.24, comma 1:

“L'anziano ammesso in una struttura residenziale o semiresidenziale è tenuto a pagare la retta mensile di ricovero a carico dell'utente, utilizzando a tal fine i proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento e/o il proprio patrimonio sia mobiliare sia immobiliare. E' in ogni modo garantita all'utente la disponibilità della quota per le spese personali prevista dall'art.8 della Legge Regionale n.2/85, ovvero gli viene assicurato un residuo ricoverato equivalente al 25% del minimo INPS, per tredici mensilità.”

E l'art.15, comma 2:

“I famigliari o le persone tenute agli obblighi alimentari, o i soggetti di cui al precedente art. 10, comma 3, che hanno ricevuto donazioni mobiliari od immobiliari dall'anziano che esprime richieste di prestazioni assistenziali agevolate, partecipano al costo degli interventi a favore dell'anziano, con le seguenti modalità:

- il nucleo famigliare del parente tenuto all'obbligo alimentare abbia un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) di almeno €. 10.500,00;
- il nucleo famigliare del parente tenuto all'obbligo alimentare con un indicatore ISEE da €. 34.000,00 è considerato in grado di far fronte al costo totale del servizio;
- si considera la partecipazione alla spesa dal 10% con ISEE di €. 10.500,00 e proporzionalmente fino al 100% con un ISEE di €. 34.000,00.”

Un anziano è inserito in una struttura residenziale con retta di €1.300,00 mensili. Percepisce una pensione minima INPS supponiamo di €400,00 mensili per 13 mensilità (quindi €400,00 x 13 = €5.200,00). Ha un solo figlio, celibe, senza figli, con reddito ISEE di €. 10.500,00.

L'anziano verserà a copertura della retta di €325,00 mensili, conteggiati con il seguente calcolo:
residuo ricoverato assicurato all'anziano: 25% pensione minima INPS per 13 mensilità, quindi:

€100,00x13=€1.300,00
€5.200,00-€1.300,00=€3.900,00
€3.900,00:12=€325,00

il figlio sarà considerato per €97,50 mensili, così conteggiati:

€1.300,00x12=€15.600,00
€15.600-€3.900,00=€11.700,00
(€11.700:100)x10=€1.170,00
€1.170,00:12=€97,50

mentre il Comune riconoscerà un contributo per integrazione retta di €877,50, così conteggiato:

€1.300-€(325+97,50)=€877,50

Se il figlio ha un indicatore ISEE di €16.500,00 si farà il seguente calcolo:

si applica la proporzione per trovare la percentuale sulla scala che va da 10 a 100 ove 10 corrisponde a €10.500,00 e 100 €34.000,00, per cui per ogni 516,46€ si aggiunge un 2% e proporzionalmente per frazioni di milione.

Per cui:

$€.16.500,00 - €.10.500,00 = €.6.000,00 = 12\%$

$12\% + 10\% = 22\%$

il figlio dovrà partecipare alla spesa residua per il 22% ed il 78% sarà a carico del Comune, per cui:

$€.(11.700,00:100) \times 22 = €.2.574,00$

$€.2.574,00:12 = €.214,50$ spesa mensile a carico del figlio

$€.(11.700,00:100) \times 78 = €.9.126,00$

$€.9.126,00:12 = €.760,50$ contributo mensile a carico del Comune

Esempio per assistenza domiciliare

Si ricorda l'art.20, comma 7:

“Per gli interventi domiciliari si considera una partecipazione alla spesa per la tariffa minima con ISEE corrispondente al 120% del minimo pensionistico INPS al primo gennaio di ogni anno e la tariffa massima con ISEE corrispondente al 400% del minimo pensionistico INPS.”

E comma 8, punto a):

“La tariffa del servizio di assistenza di base può variare da un minimo del 15% del costo orario effettivo del servizio e proporzionalmente fino ad un massimo del 70% e rimane invariata anche quando le prestazioni sono erogate da due professionisti contemporaneamente.”

Un anziano solo e senza parenti tenuti agli obblighi alimentari, vive al proprio domicilio e necessita di tre interventi settimanali di addetti all'assistenza di base. Ha un reddito annuo complessivo ai fini IRPEF di €.7.746,85.

Supponiamo che il costo orario del servizio di assistenza domiciliare sia di €.15,18 all'ora. La tariffa potrà variare da un minimo di €.2,28 ad un massimo di €.10,63.

Supponiamo inoltre che il reddito annuo complessivo ai fini INPS per un anziano che fruisce esclusivamente della pensione minima, sia di €.5.200,00, corrispondente ad un importo mensile di €.400,00.

La tariffa minima sarà applicata a coloro che hanno un reddito annuo complessivo a fini IRPEF e quindi un ISEE equivalente al 120% di €.5.200,00, cioè di €.6.240,00 e quella massima per €.20.800,00.

In questo caso, si applicherà la proporzione per cui ogni 516,46€ di reddito in più rispetto al minimo si aggiunge €.0,30 alla tariffa minima e proporzionalmente per frazioni:

$€.7.746,85 - €.6.240,00 = €.1.506,85$

$(€.1.506,85 : €.516,46) \times 0,30 = €.0,87$

$€.0,87 + €.2,28 = €.3,15$ (quota di compartecipazione oraria) per tre interventi settimanali

$€.3,15 \times 3 \times 52$ (settimane) = €.491,40 di spesa annua equivalente a €.40,95 mensili

Il calcolo dell'importo annuo è importante per verificare che la tariffa considerata a carico dell'utente consenta sempre all'anziano di godere del reddito annuo a fini IRPEF per pensionati al minimo (€.7.746,85 - €.491,40 = €.7.255,45 > 5.200,00).

Esempio per interventi di assistenza economica

Ricordiamo l'art.16, comma 3, relativamente ai sussidi mensili continuativi:

“Gli interventi economici mensili continuativi sono erogati mensilmente per comprovate situazioni di bisogno, per un minimo di tre mesi nell'anno, fino ad un massimo di 12 mesi. Il contributo equivale all'importo necessario all'assistito per il raggiungimento dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) fino ad un massimo del 120% del minimo pensionistico INPS.....”.

Un anziano vive solo al proprio domicilio ed ha un reddito ai fini IRPEF complessivo annuo di €4.131,65, equivalente a €344,30 mensili; supponiamo altresì che l'anziano sia proprietario della sua casa di abitazione avente un valore non superiore a €51.645,69. I soli risparmi di cui gode l'anziano sono inferiore a €5.164,57.

Conseguentemente egli avrà un ISEE pari a €4.131,65. Abbiamo già sopra evidenziato che il reddito minimo per il 2003 è pari a €5.200,00, equivalente a €400,00 mensili e il 120% del minimo INPS è di €6.240,00, equivalente a €520,00 mensili.

Il Comune riconoscerà all'anziano un sussidio mensile continuativo fino ad un massimo di €175,69, così conteggiato:

$$€6.240,00 - €4.131,65 : 12 = €175,69$$

Supponiamo ora che l'anziano abbia n.2 figli che non abitano insieme a lui, ma che abbiano i seguenti ISEE:

figlio 1: €10.500,14

figlio 2: €16.526,62

Ricordiamo ora l'art.16, comma 11:

“In presenza di familiari tenuti agli obblighi alimentari con ISEE di almeno € 10.500,00 si considerano i familiari in concorso fra loro ed in grado di aiutare il proprio anziano con importi mensili equivalenti al 25% del minimo pensionistico INPS con ISEE di almeno €10.500,00 proporzionalmente fino al 100% del minimo pensionistico INPS, con un ISEE di € 34.000,00.”

Nel nostro caso, il figlio 1 potrà aiutare l'anziano con i seguenti importi mensili:

$$€(400,00:100) \times 25 = €100,00 \text{ (cioè il 25\% della pensione minima INPS)}$$

e il figlio 2:

conteggiando l'aggiunta alla quota di partecipazione minima di €6,60 per €516,46 in più, si ottiene:

$$€16.526,62 - €10.500,00 = €6.026,62$$

$$€6.026,62 : 516,46 \times 6,60 = €77,02$$

$$€100,00 + €77,02 = €177,02$$

i figli sono considerati in concorso fra loro fino al raggiungimento dell'importo necessario all'anziano per raggiungere il minimo pensionistico INPS, cioè €175,69, per cui:

$$\text{figlio 1} + \text{figlio 2} = €(100,00 + 177,02) = €277,02$$

l'integrazione al reddito necessaria per raggiungere il minimo è pari a 63,42% di quella potenzialmente esigibile dai due figli. Pertanto:

$$\text{figlio 1: } €100,00 \times 63,42\% = €63,42$$

$$\text{figlio 2: } €177,02 \times 63,42\% = €112,27$$

In questo caso il Comune non riconoscerà alcun contributo, ma considererà i figli in grado di aiutare il padre rispettivamente con importi di €63,42 e €112,27 mensili.

Supponiamo invece che l'anziano abbia solo il figlio n.1

Il figlio sarà considerato in grado di poter aiutare l'anziano con un importo mensile di €100,00, mentre il Comune riconoscerà la differenza fino a €175,69, cioè €75,69.

(DOMANDA DA PRESENTARSI PER IL TRAMITE DELL'ASSISTENTE SOCIALE)**Allegato****Al Sig. Sindaco del Comune
di Trezzio**

Oggetto: Domanda di assistenza economica ordinaria e straordinaria ai sensi dell'art.16 del regolamento comunale contenente i "Criteri e modalità di accesso a prestazioni sociali agevolate da parte di nuclei familiari e persone in difficoltà".

Il/la sottoscritto/a _____ **Cod. Fiscale** _____
 residente in Via _____ n. ____ località _____
 nato a _____ il _____ Tel. n. _____
 in qualità di _____

CHIEDE

la concessione dei seguenti interventi di assistenza economica:

- Contributo economico di mantenimento mensile (*art.16 comma 3 del regolamento*);
 Contributo economico una-tantum (*art.16 comma 4 del regolamento*);
 Altro: _____;

Breve descrizione delle motivazioni per le quali si chiede l'intervento assistenziale: _____

a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue:

- **la situazione economica determinata ai sensi dei DD.Lgs. 109/98 e 130/2000 è pari ad un valore ISEE di Euro** (*ricavato dalla dichiarazione sostitutiva unica, in corso di validità annuale, come da modello tipo contenuto nell'allegato A) al DPCM 18 maggio 2001:*
- **di essere proprietario dei seguenti beni mobili: n...automobili superiori a 2000 cc., n... moto superiori a 500 cc, n... barche, n.... camper. (la presente dichiarazione va compilata anche se i beni mobili sono di proprietà di altro componente il nucleo familiare di appartenenza, in tal caso indicare cognome e nome del proprietario).**
- **di essere a conoscenza che, nel caso di concessione di sovvenzione, contributi, sussidi o prestazione sociale agevolata, ai sensi dell'art. 4 comma 8 del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni, possono essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.**

Il/la sottoscritto/a autorizza il Comune di Trezzio ad utilizzare i dati contenuti nella presente richiesta per le finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni statistiche da svolgere in forma anonima e per la pubblicazione degli esiti del procedimento, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs. 196/2003.

Allegati eventuali:

- altro ²: _____

Data

Firma del richiedente*

* firma da apporre direttamente alla consegna della domanda alla presenza del dipendente incaricato alla ricezione o da inviare unitamente a fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

(

² Eventuali altri redditi percepiti e non inseriti nell'ISEE

DOMANDA DA PRESENTARSI PER IL TRAMITE DELL' ASSISTENTE SOCIALE SOLO PER LA RISCHIESTA DI CONCESSIONE DEI SUSSIDI PREVISTI ALL' ART. 18 DEL REGOLAMENTO)

Allegato B)

**Al Sig. Sindaco del Comune
di Tredozio**

Oggetto: Domanda di interventi per il "Diritto allo studio", anno scolastico....., ai sensi degli artt.17 e 18 regolamento comunale contenente i "Criteri e modalità di accesso a prestazioni sociali agevolate da parte di nuclei famigliari e persone in difficoltà".

Il/la sottoscritto/a _____ cod. fiscale _____
residente in Via _____ n. _____ località _____
nato a _____ il _____ Tel. n. _____
in qualità di genitore dell'alunno/a _____ frequentante la classe
_____ della scuola _____

CHIEDE

la concessione dei seguenti interventi sul diritto allo studio:

- agevolazione tariffaria rette servizio di mensa scolastica (art.17 del regolamento);
- agevolazione tariffaria rette servizio trasporto scolastico (art.17 del regolamento);
- agevolazione tariffaria servizio: _____;
- concessione di un sussidio per: _____

(art.18 del regolamento);

Breve descrizione delle motivazioni per le quali si chiede l'intervento assistenziale: _____

a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue:

- **la situazione economica determinata ai sensi dei DD.Lgs. 109/98 e 130/2000 è pari a un valore ISEE di Euro** (ricavato dalla dichiarazione sostitutiva unica, in corso di validità annuale, come da modello tipo contenuto nell'allegato A) al DPCM 18 maggio 2001;
- **di essere a conoscenza che, nel caso di concessione di sovvenzione, contributi, sussidi o prestazione sociale agevolata, ai sensi dell'art. 4 comma 8 del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni, possono essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.**

Il/la sottoscritto/a autorizza il Comune di Tredozio ad utilizzare i dati contenuti nella presente richiesta per le finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni statistiche da svolgere in forma anonima e per la pubblicazione degli esiti del procedimento, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs. 196/2003.

Allegati eventuali:

- altro ³: _____

Data

Firma del richiedente*

* firma da apporre direttamente alla consegna della domanda alla presenza del dipendente incaricato alla ricezione o da inviare unitamente a copia di un documento di identità incorso di validità.

³ Eventuali altri redditi percepiti e non inseriti nell'ISEE

(DOMANDA DA PRESENTARSI PER IL TRAMITE DELL'ASSISTENTE SOCIALE)

Allegato C)

Al Sig. Sindaco del Comune
di Trezzio**Oggetto: Domanda di interventi per favorire la permanenza a domicilio di persone anziane, ai sensi dell'art.20 del regolamento comunale contenente i "Criteri e modalità di accesso a prestazioni sociali agevolate da parte di nuclei familiari e persone in difficoltà"..**

Il/la sottoscritto/a _____ cod. fiscale _____
 residente in Via _____ n. _____ località _____
 nato a _____ il _____ Tel. n. _____
 in qualità di _____

CHIEDE

che vengano garantiti i seguenti interventi:

- Prestazioni di Assistenza domiciliare di base;
- Prestazioni infermieristiche,
- Fornitura pasti;
- Telesoccorso,
- Lavanderia,
- Trasporto presso strutture sanitarie;
- Altro: _____

Breve descrizione delle motivazioni per le quali si chiede
 l'intervento: _____

a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue:

- **la situazione economica determinata ai sensi dei DD.Lgs. 109/98 e 130/2000 è pari a un valore ISEE di Euro** (ricavato dalla dichiarazione sostitutiva unica, in corso di validità annuale, come da modello tipo contenuto nell'allegato A) al DPCM 18 maggio 2001;
- **di essere proprietario dei seguenti beni mobili: n.....automobili superiori a 2000 cc., n..... moto superiori a 500 cc, n..... barche, n..... camper. (la presente dichiarazione va compilata anche se i beni mobili sono di proprietà di altro componente il nucleo familiare di appartenenza, in tal caso indicare cognome e nome del proprietario).**
- **di essere a conoscenza che, nel caso di concessione di sovvenzione, contributi, sussidi o prestazione sociale agevolata, ai sensi dell'art. 4 comma 8 del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni, possono essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.**

Il/la sottoscritto/a autorizza il Comune di Trezzio ad utilizzare i dati contenuti nella presente richiesta per le finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni statistiche da svolgere in forma anonima e per la pubblicazione degli esiti del procedimento, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs. 196/2003.

Allegati eventuali:

- altro ⁴: _____

Data _____

Firma del richiedente* _____

* firma da apporre direttamente alla consegna della domanda alla presenza del dipendente incaricato alla ricezione o da inviare unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità.

⁴ Eventuali altri redditi percepiti e non inseriti nell'ISEE

Allegato D)

Al Sig. Sindaco del Comune
di Trezzio

Oggetto: Domanda per integrazione rette di ricovero in strutture residenziali o semiresidenziali di persone anziane, ai sensi dell'art.24 del regolamento comunale contenente i "Criteri e modalità di accesso a prestazioni sociali agevolate da parte di nuclei familiari e persone in difficoltà".

Il/la sottoscritto/a _____ cod. fiscale _____
residente in Via _____ n. _____ località _____
nato a _____ il _____ Tel. n. _____
in qualità di _____

CHIEDE

la concessione del seguente intervento:

- Integrazione retta di ricovero in struttura residenziale denominata.....;
- Integrazione retta di ricovero in struttura semiresidenziale denominata.....;
- Altro: _____

Breve descrizione delle motivazioni per le quali si chiede
l'intervento: _____

a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue:

- **la situazione economica determinata ai sensi dei DD.Lgs. 109/98 e 130/2000 è pari a un valore ISEE di Euro** (ricavato dalla dichiarazione sostitutiva unica, in corso di validità annuale, come da modello tipo contenuto nell'allegato A) al DPCM 18 maggio 2001;
- **di essere proprietario dei seguenti beni mobili: n...automobili superiori a 2000 cc., n... moto superiori a 500 cc, n... barche, n.... camper. (la presente dichiarazione va compilata anche se i beni mobili sono di proprietà di altro componente il nucleo familiare di appartenenza, in tal caso indicare cognome e nome del proprietario).**
- **di essere a conoscenza che, nel caso di concessione di sovvenzione, contributi, sussidi o prestazione sociale agevolata, ai sensi dell'art. 4 comma 8 del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni, possono essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.**

Il/la sottoscritto/a autorizza il Comune di Trezzio ad utilizzare i dati contenuti nella presente richiesta per le finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni statistiche da svolgere in forma anonima e per la pubblicazione degli esiti del procedimento, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs. 196/2003.

Allegati eventuali:

- altro ⁵: _____

Data

Firma del richiedente*

* firma da apporre direttamente alla consegna della domanda alla presenza del dipendente incaricato alla ricezione o da inviare unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità.

⁵ Eventuali altri redditi percepiti e non inseriti nell'ISEE

Indice

PARTE I – Principi generali	Pag.2
Art.1 – Riferimenti normativi	Pag.2
Art.2 – Oggetto	Pag.2
Art.3 – Destinatari	Pag.2
Art.4 – Finalità	Pag.3
Art.5 – Principi	Pag.3
Art.6 – Tipologie d’intervento	Pag.3
Art.7 – Finanziamento dei servizi e sistema tariffario	Pag.3
PARTE II – Criteri per l’accesso alle prestazioni agevolate	Pag.4
Art.8 – Determinazione dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente)	Pag.4
Art.9 – Definizione di nucleo familiare d’appartenenza	Pag.5
Art.10 – Disciplina relativa ai soggetti tenuti agli alimenti	Pag.5
Art.11 – Indirizzi relativi all’erogazione degli interventi socio – assistenziali	Pag.5
Art.12 – Modalità d’accesso ai servizi ed agli interventi sociali	Pag.6
PARTE III – Prestazioni	Pag.6
Art.13 – Condizioni generali	Pag.6
Art.14 – Procedura d’ammissione	Pag.6
Art.15 – Criteri unificati di valutazione della situazione reddituale	Pag.7
Art.16 – Interventi per l’assistenza economica ordinaria e straordinaria	Pag.7
Art.17 – Interventi per il diritto allo studio: servizi di mensa e trasporto	Pag.9
Art.18 – Interventi per il diritto allo studio: sussidi individualizzati per soggetti in situazione di handicap o a rischio di abbandono scolastico	Pag.9
Art.19 – Calcolo ISEE interventi per il diritto allo studio	Pag.10
Art.20 – Interventi per favorire la permanenza a domicilio	Pag.10
Art.21 – Assegni di cura	Pag.12
Art.22 – Interventi per l’accoglienza in strutture semiresidenziali	Pag.12
Art.23 – Interventi per l’accoglienza in strutture residenziali	Pag.12
Art.24 – Rette per inserimento in struttura – partecipazione al costo del servizio	Pag.12
Art.25 – Interventi a sostegno della socializzazione e dell’integrazione fra generazioni	Pag.13
Art.26 – Sviluppo nuove tecnologie ed interventi per la sicurezza	Pag.13
PARTE IV – Norme finali	Pag.14
Art.27 – Ricorsi e verifiche	Pag.14
Art.28 – Controlli	Pag.14
Art.29 – Rinvio	Pag.14
Art.30 – Entrata in vigore	Pag.15

ALLEGATI

Estratto D.Lgs. 109/98 modificato ed integrato dal D.Lgs. 130/2000 Tabella 1 Pag.16

Tabella 2 Pag.17

ESEMPI

Esempi per integrazione retta Pag.18

Esempi per assistenza domiciliare Pag.19

Esempi per interventi di assistenza economica Pag.20

Fac – simile moduli di domanda per prestazioni sociali